

COMUNE DI BIONE

STATUTO

Delibera n. 23 del 30/6/2003.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

art. 1 (definizione)

Il Comune di Bione è un ente locale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi della Repubblica e dalle norme del presente statuto.

Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferitegli dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia.

art. 2 (principi ispiratori)

Il Comune di Bione ispira la propria azione ai valori della Costituzione Italiana e a quelli espressi nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, alla tutela della vita, dell'integrità, della dignità e della centralità della persona umana, nonché alla diffusione della cultura della tolleranza e della convivenza pacifica.

art. 3 (autonomia)

Il Comune, nel rispetto dei principi costituzionali impegna la propria azione:

- nello sviluppo e nella crescita civile, sociale ed economica della propria comunità, di cui promuove la partecipazione alla vita amministrativa, agevolando forme associative e di volontariato;
- nel sostegno e nella valorizzazione della funzione educativa svolta dalle famiglie e dalle associazioni formative pubbliche o private, operanti sul territorio;
- nella tutela del proprio ambiente e nella conservazione del patrimonio storico e culturale presente nel territorio su cui esercita la propria azione di governo;
- nella preservazione di usi e tradizioni significative e caratterizzanti la vita della comunità nel tempo;
- nel riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;

-al rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

art. 4 (finalità)

Il Comune realizza le proprie finalità mediante la programmazione, che terrà conto, in particolare, delle linee programmatiche contenute nei piani di sviluppo o territoriali della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia e della Comunità Montana di Valle Sabbia.

L'attività dell'amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo i criteri dell'economicità di gestione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione ; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

I rapporti con questi Enti e con i Comuni più vicini sono informati ai principi di cooperazione, di solidarietà e rispetto per le reciproche sfere di autonomia.

Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'attuazione di alcuni servizi di propria competenza.

art. 5 (territorio e sede comunale)

La circoscrizione del Comune è costituita dagli insediamenti è costituita dalle seguenti frazioni, storicamente riconosciute dalla comunità:

Navezze, Pieve, Morcherane, Bersenico Sopra, Dossolo, Bersenico Sotto
S. Faustino

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17 e confina con i Comuni di Agnosine, Casto, Vestone, Preseglie e Lumezzane

Il Municipio è ubicato nella frazione Pieve, in piazza Caduti n. 6, che è capoluogo.

La sede può essere trasferita altrove con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Le adunanze degli organi collegiali e delle commissioni si svolgono ordinariamente nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio Comunale può riunirsi in luoghi diversi della propria sede.

art. 6 (albo pretorio)

Nel palazzo civico viene individuato un apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario cura l'affissione, degli atti di cui al comma 1 avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Per garantire la diffusione degli elementi di cui al comma 1 vengono individuati i seguenti i seguenti punti delle frazioni in cui trovano allocazione delle Bacheche, riservate esclusivamente a tale scopo, che ripetono gli atti e gli avvisi più importanti: Navezze, Bersenico Sopra, Bersenico Sotto, Piazza Trento, Piazzetta, Dossolo, S. Faustino, Morcherane, Piazza Caduti

art. 7 (emblemi comunali)

Negli atti e nel sigillo il Comune si identifica con la dicitura : "Comune di Bione" e col proprio stemma, riportato anche sul gonfalone.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

art. 8 (organi)

Gli organi di governo del Comune sono :

il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

La durata del loro mandato è fissata dalla legge.

art. 9 (il consiglio comunale)

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

La sua elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge.

art. 10 (competenze e attribuzioni)

Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica delle linee programmatiche del Comune, anche in raccordo coi piani regionali, provinciali e della Comunità Montana.

Svolge le sue funzioni in conformità ai principi stabiliti nello Statuto e secondo le modalità contenute nel Regolamento. La sua composizione è determinata dalla legge.

Il Consiglio garantisce le minoranze nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica. Le modalità di esercizio sono disciplinate dal regolamento.

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti, secondo la disciplina dettata dal Regolamento.

Il Consiglio è convocato dal Sindaco e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o dagli assessori, come previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

La convocazione del Consiglio Comunale può essere richiesta anche dal numero minimo di consiglieri e con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco se consigliere comunale o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Quando opera nella veste di Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco o chi ne fa le veci assicura una preventiva ed adeguata informazione, secondo le modalità previste dal Regolamento, ai gruppi consiliari sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

Entro 90 giorni decorrenti dalla seduta per la convalida degli eletti il Consiglio Comunale discute ed approva la relazione del Sindaco sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato.

Ogni anno entro la data stabilita dalla legge il Consiglio Comunale provvede in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

I componenti del Consiglio, incluso il Sindaco, che esercitano attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale non possono assumere competenze in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici.

art. 11 (i consiglieri comunali)

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento, il quale prevede e disciplina altresì la conferenza dei capigruppo.

Lo stato giuridico, le prerogative, le funzioni e le dimissioni dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Il Consigliere Comunale decade se non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio senza aver dato idonea motivazione della sua assenza.

Il Regolamento stabilisce il procedimento di decadenza; il Consigliere ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha conseguito il maggior numero di voti.

art. 12 (commissioni comunali)

Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, indagine, inchiesta o studio.

L'assessore fa parte di diritto delle commissioni riguardanti le sue deleghe

Per la elaborazione di proposte relative a particolari settori amministrativi o per approfondire ed esaminare problemi specifici, il Consiglio Comunale può costituire

commissioni aperte a rappresentanze esterne, salvaguardando le indicazioni delle minoranze nel rispetto del criterio di proporzionalità.

Qualora si provveda ad istituire commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo la presidenza delle stesse viene attribuita ad un rappresentante appartenente ai gruppi di opposizione.

Le proposte di istituzione delle Commissioni, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento.

art. 13 (attribuzioni delle commissioni)

Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti funzioni:

La nomina del Presidente

Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune

Forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Tutte le commissioni sono consultive tranne quelle previste dalle leggi vigenti.

art. 14 (diritti e doveri dei consiglieri comunali)

I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Essi, nei limiti e con le forme previste dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

art. 15 (gruppi consiliari)

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati d'ufficio dal Segretario Comunale nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e relative attribuzioni.

Un gruppo deve avere almeno due componenti.

art. 16 (il Sindaco)

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Quale capo dell'Amministrazione, rappresenta la Comunità civica, svolge le funzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti ed è responsabile dell'amministrazione del Comune.

Ha poteri di indirizzo di coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune nel rispetto delle linee programmatiche deliberate dal Consiglio, di vigilanza e di controllo sull'operato degli assessori e del personale del Comune.

Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, conferisce le deleghe e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente al documento di indirizzo del governo del Comune.

Può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.

Provvede, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed Istituzioni, fatta salva la rappresentanza delle minoranze ove prevista dalla legge.

Ha potere di delega.

Esercita le funzioni e adotta le ordinanze previste dalla legge.

Tali funzioni, in assenza del Sindaco, sono esercitate dal Vice Sindaco.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco il Consiglio viene sciolto con gli effetti e secondo le modalità previste dalla legge.

L'approvazione della mozione di sfiducia provoca lo scioglimento del Consiglio secondo le modalità previste dalla legge.

art. 17 (funzioni e poteri del Sindaco)

Il Sindaco in particolare :

Dirige e coordina l'attività politica del comune nonché l'attività della giunta e dei suoi assessori;

promuove iniziative, sentita la Giunta ed il Consiglio Comunale, per concludere accordi di programma con i soggetti previsti dalla legge ;

rilascia le autorizzazioni di polizia amministrativa ;

determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali ;

stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di cui dispone la convocazione;

dispone la convocazione della Giunta e propone gli argomenti da trattare ;

riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio ;

attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo quanto prescritto dalla legge e dal Regolamento;

nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale;

nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali;

esercita le funzioni previste dalla legge in qualità di Ufficiale di Governo.

art. 18 (Il vice Sindaco)

Le funzioni del Vice Sindaco sono svolte dall'assessore a tale incarico designato dal Sindaco.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge. In caso di assenza, o di impedimento temporaneo del Vice Sindaco le funzioni sostitutive sono assegnate all'assessore più anziano di età.

art. 19 (La Giunta Comunale)

La Giunta, organo di impulso e gestione amministrativa, è composta dal Sindaco, che la presiede, dagli assessori, nel numero previsto dalla legge, e da un vice sindaco scelto fra gli assessori stessi.

Essa collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Essa compie gli atti di amministrazione non riservati ad altri organi nel rispetto degli indirizzi generali di governo deliberati dal Consiglio comunale, esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Gli assessori sono nominati dal Sindaco ed uno di essi può essere prescelto anche tra cittadini non consiglieri purché eleggibile a tale carica .

L'assessore così nominato, se non consigliere, partecipa ai Consigli Comunali senza diritto di voto, ma ha facoltà di intervenire nella discussione secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Il mandato di assessore può essere ricoperto per il numero di volte previsto dalla legge o dal regolamento.

art. 20 (competenze della Giunta)

La Giunta comunale partecipa all'elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato, collabora col Sindaco all'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale e relaziona allo stesso alla scadenza prevista all'art. 10 dello Statuto.

Collabora inoltre con le commissioni per l'elaborazione di proposte, programmi e piani.

I componenti della Giunta, incluso il Sindaco, che esercitano attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale non possono assumere competenze in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici.

TITOLO III - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

art. 21 (uffici comunali)

La struttura degli uffici comunali è ispirata a criteri di funzionalità e razionalità del servizio, nonché a principi di efficienza, professionalità e responsabilità.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, da perseguirsi anche mediante forme di mobilità e di riqualificazione del personale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali del comparto enti locali..

Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le regole generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei rapporti tra uffici, il segretario, il direttore, gli organi amministrativi.

Il regolamento rispetta il principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo.

Al segretario, al direttore ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

art. 22 (il direttore generale)

Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri comuni nei termini di legge, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri del regolamento di organizzazione. In tale caso, il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Il sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario comunale e Direttore Generale.

Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le assomma a quelle proprie, come delineate all'art. 23 del presente statuto.

Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

art. 23 (Il Segretario Comunale)

La nomina e la scelta del segretario comunale sono effettuate nel rispetto dei criteri e delle modalita' stabilite dalla legge.

Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto dalle leggi e dai regolamenti.

Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale funzioni di Direttore Generale.

TITOLO IV – I SERVIZI

art. 24 (I Servizi)

Il Comune istituisce servizi alle persone e servizi pubblici, rivolti a soddisfare particolari esigenze di carattere sociale, culturale, ricreativo, a promuovere la crescita civile della comunità locale e a migliorare la qualità della vita.

art. 25 (Forme di gestione)

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità e di economicità. In conseguenza di tali principi, alcuni servizi possono essere gestiti in economia, in forme consortili o essere delegati alla Comunità Montana.

La gestione tramite Consorzio di uno o più servizi comporta l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dello Statuto e di una convenzione che preveda l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

Dell'Assemblea del Consorzio fa parte il Sindaco o suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dallo Statuto del Consorzio.

art. 26 (Gestione associata)

Al fine di migliorare le strutture pubbliche e di rendere più razionali, efficienti ed economici i servizi, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, promuove forme di collaborazione con altri comuni nelle modalità previste dalla legge.

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

art. 27 (Organizzazione sovracomunale)

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritaria con la Comunità Montana di Valle Sabbia, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

art. 28 (Principio di cooperazione)

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

art. 29 (Convenzioni)

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

art. 30 (Consorti)

Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 29, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

art. 31 (Unione di Comuni)

In attuazione del principio di cui al precedente art. 30) e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

art. 32 (Accordi di programma)

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso

per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alla finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della Giunta Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

art. 33 (Le entrate)

L'ordinamento della finanza del comune e' riservato alla legge e, nei limiti previsti, al regolamento.

Nell'ambito della finanza pubblica il comune e' titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, e' altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

art. 34 (Gestione patrimoniale)

La finanza del Comune è costituita da :

imposte proprie, addizionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, entrate patrimoniali, utili di investimenti, alienazioni, locazioni, gestione in economia di servizi.

Le entrate da trasferimenti devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, quelle fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano, se necessario, la contribuzione erariale.

Nel rispetto della legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge.

art. 35 (Gestione finanziaria)

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione e alle linee programmatiche triennali deliberate dal Consiglio Comunale, nel rispetto del principio del pareggio e delle norme contenute nel Regolamento di Contabilità.

art. 36 (Il Revisore del Conto)

La revisione economico-finanziaria viene esercitata secondo quanto previsto dalla legge.

Il revisore del conto deve possedere i requisiti professionali previsti dalle suddette norme e quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale.

Il revisore del Conto ha diritto di accesso agli atti, riferisce al Consiglio Comunale su gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, può essere revocato con delibera di Consiglio motivata e assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Al revisore del conto spetta l'indennità stabilita dalla legge o, in carenza di norme, dal Consiglio Comunale.

TITOLO VII - ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE

art. 37 (Associazionismo popolare)

L'Amministrazione valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'Ente.

art. 38 (Azione popolare)

Qualsiasi cittadino, Associazione o Gruppo, può depositare presso la Segreteria del Comune istanze, petizioni, proposte di carattere generale con l'obiettivo di

tutelare interessi collettivi o per avere spiegazioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

Il Sindaco, valutata la legittimità della richiesta, sentita la Giunta, riferisce al Consiglio Comunale per le conseguenti decisioni o notifica ai promotori le proprie considerazioni.

Cittadini, Associazioni e Gruppi possono segnalare disfunzioni, carenze, ritardi degli organi elettivi al Difensore Civico.

art. 39 (Regolamento dell'azione popolare)

Nel caso l'Amministrazione non eserciti azioni e ricorsi a tutela del Comune, ciascun elettore può sostituirsi ad essa facendo valere l'azione popolare secondo le modalità stabilite dalla legge.

art. 40 (Difensore civico)

Ai fini della garanzia, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, della rimozione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi a tutela dei cittadini, è istituito l'ufficio del "Difensore Civico".

art. 41 (Nomina del Difensore civico)

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune, può valutare d'intesa con la Comunità Montana e con i comuni vicini, che il difensore civico venga eletto dall'Ente Comunitario su scala subcomprensoriale ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni assegnati alla sua giurisdizione.

art. 42 (Funzioni)

Le funzioni del Difensore Civico sono previste nell'apposito regolamento.

L'Amministrazione comunale mette a disposizione del Difensore Civico idonei locali per l'espletamento del suo ufficio.

Al Difensore Civico viene riconosciuta una indennità di funzione non superiore di quella spettante al Sindaco.

art. 43 (Referendum)

Il referendum consultivo è lo strumento di democrazia diretta con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai programmi, piani, interventi relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune.

Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie :

- a) revisione dello Statuto e regolamento di consiglio comunale;
- b) disciplina delle assunzioni e delle piante organiche del personale ;
- c) piani territoriali, urbanistici, attuativi e relative variazioni ;
- d) tributi, tariffe ed altre forme di tassazione ;
- e) designazione di nomine ;
- f) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

Non possono essere oggetto di referendum consultivo inoltre le materie già assoggettate a consultazione referendarie nell'ultimo triennio.

I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale o su richiesta, con firme autenticate a norma di legge, di almeno il 40% del corpo elettorale.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.

L'esito del Referendum è valido se hanno votato il 50% più 1 degli elettori.

Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento le norme di ammissibilità e le modalità organizzative della consultazione referendaria.

art. 44 (Consultazione popolare)

Il Consiglio Comunale, con propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini tramite assemblee o questionari, su proposte di loro rilevante interesse.

art. 45 (Diritto di accesso e di informazione)

Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.

Al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e di agevolare la consultazione è garantita ai cittadini singoli e associati la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione secondo le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento.

art. 46 (Pubblicità)

E' compito dell'Amministrazione favorire l'informazione dei cittadini sulla propria attività, sulle scelte o decisioni di maggior rilevanza. A tal fine, oltre che della pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio, si serve dei mezzi di comunicazione idonei alla diffusione delle informazioni.

La Giunta Comunale adotta i provvedimenti ritenuti idonei per una informazione oggettiva, completa, tempestiva.

DISPOSIZIONI FINALI**art. 47 (Modifiche o abrogazione dello statuto)**

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto avvengono con deliberazione del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dalla legge. La deliberazione di abrogazione dello Statuto è contestuale a quella di adozione del nuovo testo dello stesso.

Le proposte di modificazione o abrogazione dello Statuto, la cui disciplina è prevista dal Regolamento, se respinte dal Consiglio Comunale, non possono essere riproposte intanto che dura in carica lo stesso Consiglio Comunale.

art. 48 (Entrata in vigore)

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Consiglio approva entro tre anni da tale pubblicazione i Regolamenti previsti dallo Statuto.

Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

Fino all'approvazione dei suddetti Regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, purchè compatibili con la legge e lo Statuto.